



RSSA

RESIDENZA SOCIO SANITARIA
ASSISTENZIALE PER ANZIANI

REGOLAMENTO
INTERNO

indice

Premessa pag. 3

TITOLO I - CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Art. 1 - Finalità pag. 3
Art. 2 - Pratiche d'ingresso pag. 3
Art. 3 - Documenti per l'ammissione pag. 3
Art. 4 - Graduatoria delle istanze di ospitalità pag. 4
Art. 5 - Ammissione nella R.S.S.A. pag. 4
Art. 6 - Corredo pag. 4
Art. 7 - Periodo di prova pag. 4
Art. 8 - Regole di comportamento pag. 4
Art. 9 - Ulteriori adempimenti
prima dell'ingresso pag. 5

TITOLO II - RETTA

Art. 10 - Corresponsione della retta pag. 5
Art. 11 - Modalità di pagamento e morosità pag. 6
Art. 12 - Servizi offerti pag. 6
Art. 13 - Presenze pag. 7
Art. 14 - Decesso pag. 7
Art. 15 - Allontanamento pag. 7
Art. 16 - Modifica delle condizioni di salute pag. 7

TITOLO III - ALLOGGIO

Art. 17 - Arredo e assegnazione degli alloggi pag. 7
Art. 18 - Trasferimento dell'ospite pag. 7
Art. 19 - Divieto di cessione dell'alloggio pag. 8

TITOLO IV - ASSISTENZA

Art. 20 - Servizio di assistenza sanitaria pag. 8
Art. 21 - Servizio assistenziale pag. 8
Art. 22 - Servizio sociale pag. 9
Art. 23 - Servizio di riabilitazione
e terapia occupazionale pag. 9
Art. 24 - Servizio di animazione
socio-culturale pag. 9

TITOLO V - SERVIZI VARI

Art. 25 - Servizio di Assistenza religiosa pag. 9
Art. 26 - Servizio di ristorazione pag. 9
Art. 27 - Servizio lavanderia pag. 10
Art. 28 - Servizio barbiere e parrucchiere pag. 10
Art. 29 - Apparecchi audiovisivi pag. 10

TITOLO VI - NORME DI INTERESSE GENERALE

Art. 30 - Orari di visita pag. 10
Art. 31 - Rapporti con il personale pag. 11
Art. 32 - Rapporti tra gli ospiti pag. 11
Art. 33 - Richiami dell'ospite pag. 11
Art. 34 - Beni dell'ospite pag. 11
Art. 35 - Ipotesi di dimissione pag. 12
Art. 36 - Ipotesi di decesso pag. 12
Art. 37 - Servizio di volontariato pag. 13
Art. 38 - Assistenza privata pag. 13
Art. 39 - Norma conclusiva pag. 14

PREMESSA

La Fondazione “Maria Grazia Barone” On-lus si propone di offrire agli utenti servizi qualificati e continuativi che garantiscano il miglioramento della qualità di vita, rispettando la loro individualità, dignità e riservatezza, considerando i peculiari bisogni fisici, psichici, sociali e relazionali, promuovendo l'autonomia funzionale, l'inserimento sociale e comunitario e riducendo, per quanto possibile, gli stati di disagio in stretta collaborazione con i servizi territoriali e la famiglia. Il presente Regolamento ha lo scopo principale di fissare in modo chiaro le regole a cui si devono attenere gli ospiti, parenti e gli operatori della Residenza al fine di assicurare il buon funzionamento dei servizi e facilitare la vita comunitaria degli ospiti.

TITOLO I - CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Art. 1 (Finalità)

Nella Residenza Socio Sanitaria Assistenziale sono accolte, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, persone anziane di ambo i sessi, di età pensionabile parzialmente e/o del tutto non autosufficienti.

Non possono essere accolte persone con rilevanti infermità mentali o malattie contagiose che abbiano bisogno di cure particolari.

Nel caso queste ultime infermità o malattie dovessero insorgere successivamente all'ingresso nella Residenza, l'Amministrazione dell'Ente, previo parere del Coordinatore Sanitario, ha facoltà di procedere alle dimissioni d'ufficio.

Art. 2 (Pratiche d'ingresso)

Per essere ammessi nella Residenza Socio Sanitaria Assistenziale occorre presentare la richiesta di ammissione e la documentazione prevista nell'art. 3 del seguente Regolamento.

Il richiedente deve presentarsi possibilmente di persona per un colloquio informativo con l'Assistente Sociale della struttura che è a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie circa le modalità e i tempi di accoglienza.

Art. 3 (Documenti per l'ammissione)

L'Assistente Sociale provvede alla compilazione della domanda di accettazione redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente. Tale domanda viene sottoscritta dall'ospitando o, in caso di assoluta impossibilità da parte di quest'ultimo, da un familiare o referente, ed è corredata dalla seguente documentazione:

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'anziano e dei garanti
- Certificato di residenza e stato di famiglia integrale (sostituibili con autocertificazione)
- Fototessera recente
- Certificazione reddituale dell'ospite e dei garanti
- Fotocopia del decreto d'invalidità
- Fotocopia della tessera sanitaria ed dell'esenzione ticket
- Fotocopia dell'autorizzazione al ricovero rilasciata dal Distretto socio-sanitario d'appartenenza
- Certificato del medico di medicina generale

attestante le patologie e la terapia farmacologica
- Eventuale fotocopia della cartella clinica dell'ultimo ricovero ospedaliero e di esami ematologici recenti

Art. 4 (Graduatoria delle istanze di ospitalità)

Ciascuna domanda deve essere protocollata ed inserita, ai fini dell'ammissione, in un elenco cronologico. Il criterio cronologico può talvolta essere superato per gravi motivi comprovati sulla base dell'accordo previsto con la ASL.

Art. 5 (Ammissione nella R.S.S.A.)

Per essere ammessi nella Residenza Socio Sanitaria Assistenziale, per i posti convenzionati con l'ASL, il richiedente deve seguire le procedure previste nel Regolamento Regionale e nella convenzione stipulata con la medesima ASL, a cui si rinvia. Il ricovero viene autorizzato dal Distretto socio sanitario di appartenenza del richiedente previa valutazione operata dall'U.V.M. distrettuale.

Il Coordinatore Sanitario e l'Assistente Sociale valutano le domande di ricovero pervenute in struttura e verificano i presupposti socio-sanitari per l'inserimento dell'anziano compatibilmente alla disponibilità dei posti letto. Valutati tali requisiti, l'Ente stabilisce e concorda la data di ingresso ai fini dell'accoglimento e della decorrenza degli impegni economici.

Art. 6 (Corredo)

L'ospite all'atto dell'ingresso deve disporre di un corredo personale adeguato e sufficiente, contrassegnato dall'apposito codice identificativo rilasciato dall'Ente.

Art. 7 (Periodo di prova)

L'ammissione iniziale avviene per un periodo di prova di un mese al termine del quale se l'ospite ha mantenuto una condotta compatibile con l'organizzazione e le regole della struttura, l'Amministrazione accorderà tacitamente l'ammissione definitiva. In caso contrario comunicherà all'interessato e ai familiari il proprio diniego con provvedimento motivato.

Nel caso in cui l'anziano chieda di essere dimesso nei trenta giorni di prova, sarà tenuto al pagamento della retta per i soli giorni di effettiva permanenza nella struttura.

Art. 8 (Regole di comportamento)

Ogni ospite accettato nella Struttura, pur nel rispetto della sua individualità, dovrà osservare le norme che regolano la Comunità e dare il proprio apporto responsabile allo sviluppo di una civile convivenza. Gli ospiti sono tenuti a:

- a) tenere un comportamento moralmente corretto, dignitoso verso se stessi e rispettoso verso gli altri, evitando tutto quanto possa screditare la Struttura;
- b) osservare le regole d'igiene comune, curare la pulizia personale e vestire in maniera decorosa;
- c) fare buon uso di tutto ciò che la struttura mette a disposizione, evitando sperperi, deterioramenti.

ramenti e danni;

- d) osservare gli orari stabiliti dall'Ente;
- e) osservare, nell'interesse di tutti, il più rigoroso silenzio nelle ore di riposo diurno e notturno;
- f) non gettare immondizie, rifiuti ed acqua dai balconi o dalle finestre;
- g) non tenere vasi sui davanzali o stendere alle finestre capi di biancheria ed altro;
- h) consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona incaricata dall'Ente, di entrare nell'alloggio per provvedere alle pulizie, ai controlli e alle riparazioni;
- i) non fumare nelle camere e nei vari reparti della struttura.

L'ospite deve mantenere in buono stato l'alloggio, le apparecchiature e gli impianti che si trovano installati.

Non è consentito apportare modifiche agli impianti della luce, cambiare lampade, usare stufe, radiatori, fornelli elettrici o altro che possa generare incendi ed eventuali incidenti rischiosi per persone o cose. Dovrà essere segnalato alla Direzione l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche, elettriche e telefoniche dell'alloggio. È vietata la riparazione o la manomissione da parte di persone non autorizzate dalla Direzione.

Non è consentito vuotare nel water, bidet, lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura, tale da otturare o nuocere al buono stato delle condutture.

È vietato tenere animali o oggetti che possano creare inconvenienti per la pulizia e l'igiene.

È fatto divieto agli ospiti di tenere nelle stanze

cibo deteriorabile. Il personale preposto ha facoltà di controllare gli armadi e i comodini degli ospiti ed eliminare eventuali generi deteriorabili.

L'ospite è tenuto a risarcire l'Amministrazione dei danni provocati colposamente o arrecati per propria incuria o trascuratezza, così come risponderà della perdita di attrezzatura data in uso personale.

Art. 9 (Ulteriori adempimenti prima dell'ingresso)

Prima del ricovero nell'Ente l'ospite, il familiare o altro referente sono tenuti a:

- a) Sottoscrivere l'impegnativa di spesa, con l'indicazione degli estremi di un documento d'identità e certificazione reddituale;
- b) Sottoscrivere il modulo di accettazione del Regolamento Interno e della Carta dei Servizi;
- c) Sottoscrivere il modulo per il consenso informato;
- d) Fornire agli uffici dell'Ente i recapiti di parenti e referenti a cui rivolgersi in caso di necessità, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni.

TITOLO II - RETTA

Art. 10 (Corresponsione della retta)

L'ammontare della retta mensile viene determinato dal Consiglio di Amministrazione in base ai costi di gestione, alle variazioni del costo della vita, rispetto alla tipologia dell'alloggio e delle prestazioni assistenziali. Tale retta una volta determinata viene comunicata all'ospite, o a chi

si è assunto l'impegno a pagare la stessa, entro 30 giorni dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 (Modalità di pagamento e morosità)

L'ospite e il familiare/garante sono tenuti a versare la retta mensile e a rimborsare le spese extra addebitate.

Gli importi delle rette devono essere versati all'Amministrazione della Residenza, a mensilità anticipata, entro la prima decade di ogni mese. Nel caso in cui il pagamento avvenga con mezzi derivanti da pensioni o altri introiti previdenziali, i termini sono gli stessi della pensione. I pagamenti mensili avvengono tramite versamento su conto corrente bancario, oppure tramite assegno circolare o bancario intestato alla Fondazione "Maria Grazia Barone" Onlus. Coloro che non sono in grado di corrispondere la retta prevista dal Consiglio di Amministrazione, possono avvalersi dell'intervento economico da parte dei congiunti obbligati o del Comune d'appartenenza, il quale dovrà far pervenire alla Residenza la delibera di impegno di spesa debitamente sottoscritta dal competente Dirigente incaricato.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di dimettere l'ospite nel caso in cui l'Ente Pubblico sia moroso nel pagamento della retta. Analoga decisione sarà adottata ogni qualvolta la retta non venga corrisposta nei termini di cui ai precedenti commi. L'Amministrazione, trascorso un termine di tolleranza di 30 giorni,

promuove la dimissione dell'ospite, fermo restando ogni azione legale per il recupero delle somme dovute.

Art. 12 (Servizi offerti)

La retta mensile comprende i seguenti servizi socio-sanitari, generali e collettivi predisposti dall'Ente:

- Assistenza infermieristica
- Servizio assistenziale
- Servizio sociale
- Assistenza riabilitativa
- Servizio di animazione socio-culturale
- Assistenza religiosa
- Servizio di ristorazione
- Servizio di lavanderia
- Servizio di barbiere
- Servizio di pulizia

La retta non comprende le spese relative a:

- Servizio di lavanderia per abiti delicati
- Farmaci e visite specialistiche private
- Servizi di podologia e parrucchiere
- Spese telefoniche
- Servizio di trasporto con ambulanza nei casi in cui non sia prevista la gratuità da parte del SSN
- Accompagnamento dell'anziano presso strutture idonee all'effettuazione di visite specialistiche e terapeutiche
- Assistenza dell'anziano al di fuori della struttura (ricoveri ospedalieri, soggiorni riabilitativi, etc.)

Eventuali altri servizi che l'ospite dovesse richiedere e che l'Ente fosse in grado di fornire, saran-

no pagati a parte nella misura e con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione.

Art. 13 (Presenze)

Le ammissioni che hanno luogo nel corso del mese sono economicamente regolate conteggiando le giornate di effettiva presenza nel mese in cui l'ospite viene ricoverato.

Art. 14 (Decesso)

In caso di decesso nel corso del mese la retta versata in eccedenza verrà rimborsata, previa richiesta scritta degli aventi diritto.

Art. 15 (Allontanamento)

In caso di assenza per ricoveri in ospedale o per gravi motivi familiari, l'ospite ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 20 giorni. Per tale periodo la retta giornaliera sarà ridotta di 1/3.

L'ospite può assentarsi dalla R.S.S.A. per brevi periodi nell'arco della giornata senza limitazione di orario, purché vengano rispettati gli orari dei pasti, del programma terapeutico e previa informazione al personale del reparto di appartenenza.

L'ospite può altresì assentarsi dalla struttura per periodi prolungati, e comunque non oltre 20 giorni consecutivi, onde recarsi in visita da parenti o per soggiorni di villeggiatura. In tali casi la retta giornaliera sarà ridotta di 1/3.

Nel caso, invece, voglia rinunciare all'ospitalità, deve darne preavviso almeno 30 giorni prima: l'ospite o i suoi legittimi sono tenuti al paga-

mento della retta per i 30 giorni successivi alla comunicazione scritta della disdetta fatta pervenire in Direzione.

Art. 16 (Modifica delle condizioni di salute)

Qualora, a giudizio dell'equipé multidisciplinare le condizioni psico-fisiche dell'ospite dovesse aggravarsi, l'Amministrazione può provvedere ad una variazione della retta mensile.

Allorché l'ospite fosse impossibilitato alla riscossione della propria pensione e, più in generale a curare i propri interessi, in assenza di familiari/garanti, si dovrà procedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno.

TITOLO III - ALLOGGIO

Art. 17 (Arredo e assegnazione degli alloggi)

L'ingresso nella Struttura non può significare sradicamento dell'anziano, bensì un nuovo progetto di vita che mantiene legami affettivi e identità del proprio spazio vitale.

Pertanto, l'ospite ha la facoltà di arredare l'alloggio assegnatogli con suppellettili di sua proprietà, previo accordo con la Direzione. Non è consentito portare nella camera mobili personali, salvo giustificate eccezioni preventivamente autorizzate.

Art. 18 (Trasferimento dell'ospite)

L'Ente ha la facoltà di trasferire l'ospite in un alloggio diverso da quello assegnato all'atto dell'ingresso sia in relazione alle mutate con-

dizioni psico-fisiche, che comportino anche un cambiamento del livello assistenziale, sia in relazione ad esigenze di servizio ed alla necessità per il reparto di un razionale e funzionale utilizzo dei posti letto disponibili.

Le variazioni che comportano cambiamenti di categorie, quindi di retta, devono essere comunicate all'ospite e ai garanti ed annotate nella scheda contabile.

Art. 19 (Divieto di cessione dell'alloggio)

È fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, persone estranee qualunque sia il legame di parentela e di amicizia con l'ospite. Eccezioni alla presente norma potranno essere autorizzate solo dalla Direzione.

TITOLO IV – ASSISTENZA

Art. 20 (Servizio di assistenza sanitaria)

La R.S.S.A. si avvale della consulenza di un medico specialista con compiti di organizzazione e gestione sanitaria al quale vengono assegnate funzioni di coordinamento.

L'assistenza medica viene garantita mediante l'opera dei medici di medicina generale convenzionati con il SSR. Nella Struttura è prevista la presenza dell'infermiere nell'arco delle 24 ore.

Le terapie di norma non possono essere gestite dall'anziano ma sono di competenza del personale infermieristico.

Qualora gli ospiti avessero bisogno di visite specialistiche a domicilio, il personale della struttura

attiva tutte le procedure necessarie a soddisfare tale esigenza avvalendosi delle consulenze dei medici dell'ASL competente per territorio.

Le indisposizioni di carattere leggero o di breve durata vengono curate nella Struttura. Nel caso dovessero insorgere malattie acute, infettive o quando si rendessero necessarie cure ed assistenza specializzata, gli ospiti saranno affidati alle Strutture Sanitarie Pubbliche.

Nel caso si renda necessario il ricovero ospedaliero, l'accompagnamento in pronto soccorso avviene, di norma, attraverso il servizio 118 attivato dal personale della struttura.

Non è previsto a favore degli utenti, durante i ricoveri, alcun intervento a carattere assistenziale presso il presidio sanitario.

La Struttura declina ogni responsabilità per l'assistenza infermieristica praticata agli ospiti da persone non autorizzate dalla Direzione.

Art. 21 (Servizio assistenziale)

Gli operatori socio-sanitari sono addetti all'assistenza 24 ore al giorno e coprono tutto l'arco della settimana.

In particolare l'attività di assistenza prevede il sostegno dell'anziano nelle attività quotidiane:

- prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti
- attività di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane
- attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale.

Gli operatori si occupano del riordino dei nuclei, rifacimento dei letti, riordino e pulizia delle

stanze.

Essendo questi operatori più a contatto con gli ospiti, sono loro che seguono la socializzazione da vicino e gestiscono le relazioni. Ogni situazione di disagio viene da costoro rilevata e quindi riportata alla figura professionale competente.

Art. 22 (Servizio sociale)

In struttura è presente un assistente sociale che svolge le funzioni di segretariato sociale, gestione delle domande d'ingresso, collegamento e collaborazione con Enti e Servizi esterni alla struttura, consulenza e sostegno psico-sociale all'ospite ed ai suoi parenti per favorire la buona permanenza dell'anziano all'interno della struttura.

L'attività dell'assistente sociale, inoltre, è caratterizzata da interventi di tipo amministrativo-organizzativo ed è finalizzata a raccogliere informazioni sui maggiori problemi dell'area di utenza, ad integrare servizi diversi e a promuovere iniziative che rendono più efficace l'attività socio-assistenziale.

L'assistente sociale è a disposizione del pubblico presso gli uffici amministrativi della Struttura nei giorni ed orari prestabiliti.

Art. 23 (Servizio di Riabilitazione e Terapia Occupazionale)

L'Ente assicura il servizio di riabilitazione con i terapisti che provvedono ad effettuare trattamenti secondo le indicazioni del Coordinatore Sanitario e con l'ausilio di una palestra attrezzata. È anche presente il servizio di terapia occu-

pazionale finalizzato al recupero/mantenimento delle abilità necessarie allo svolgimento degli atti della vita quotidiana.

Art. 24 (Servizio di Animazione Socio-culturale)

Il servizio di animazione si integra con le attività sanitarie ed assistenziali, in modo da valorizzare la persona nella sua globalità e attivare nell'anziano l'interesse per una socialità viva e positiva. L'animazione a favore degli ospiti si concretizza in numerose attività socio-culturali che si inseriscono il più possibile nella quotidianità e nel rispetto dei ritmi di vita della persona anziana.

TITOLO V - SERVIZI VARI

Art. 25 (Servizio di assistenza religiosa)

Nessuna pratica religiosa potrà essere imposta agli ospiti. L'Ente mette a disposizione alcune suore, e un Cappellano designato dal Vescovo della Diocesi di Foggia che provvede alla celebrazione della Santa Messa e all'assistenza religiosa degli ospiti.

Art. 26 (Servizio di ristorazione)

I pasti sono preparati direttamente dal personale di cucina dell'Ente.

Il vitto è distribuito nella prima colazione, pranzo e cena e corrisponde, per quantità e qualità, alle diverse esigenze dietetiche dell'età avanzata e alle differenti abitudini alimentari degli ospiti. Il menù giornaliero è stabilito settimanalmente secondo le indicazioni dietetiche predisposte dal

Coordinatore Sanitario ed autorizzate dalla ASL. L'ospite potrà scegliere nell'ambito del menù e, per esigenze organizzative, non potranno essere accolte ordinazioni differenziate extra-menù.

Sono consentite varianti al menù nei casi in cui ricorrono le condizioni di rispetto di particolari diete giustificate da apposita prescrizione del Medico di medicina generale, oppure nei casi di temporanee indisposizioni.

È vietato portare via o introdurre nelle sale da pranzo bevande, generi alimentari, pietanze, posate o stoviglie varie.

I pasti dovranno essere consumati negli appositi refettori. Solo in casi motivati e temporanei il Coordinatore Sanitario può autorizzare il servizio in stanza senza alcun aggravio di spesa.

Art. 27 (Servizio lavanderia)

La Residenza mette a disposizione dell'ospite un servizio guardaroba, lavanderia, rammendo e stireria, anche avvalendosi di strutture esterne, il cui costo è compreso nella retta mensile. Si provvede alla cura settimanale dei cambi della biancheria personale, da bagno e da letto, salvo casi particolari che richiedono una maggiore frequenza.

La Direzione, pur assicurando la massima serietà nel servizio, declina ogni responsabilità per i capi di biancheria che andassero smarriti o deteriorati dalle macchine di lavaggio.

Art. 28 (Servizio barbiere e parrucchiere)

L'ospite potrà usufruire del servizio barbiere e

parrucchiere in particolari locali predisposti dalla Residenza. Tali servizi saranno regolamentati dalla Direzione con appositi orari prevedendo il pagamento solo per le prestazioni di parrucchiere.

Art. 29 (Apparecchi audiovisivi)

Gli ospiti possono disporre di apparecchi audiovisivi, che dovranno essere collegati agli impianti di antenna centralizzata.

L'uso di tali apparecchi, in orari di riposo diurno e notturno, è consentito solo ed esclusivamente con la cuffia ed in modo da non recare alcun disturbo agli altri ospiti.

Gli apparecchi audiovisivi che si trovano nelle sale comuni sono a disposizione degli anziani che potranno usufruirne dalle ore 7,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00.

TITOLO VI - NORME DI INTERESSE GENERALE

Art. 30 (Orari di visita)

È concessa ampia libertà agli ospiti di ricevere giornalmente visite da parte di familiari o conoscenti, da accogliere nelle camere oppure in apposite sale messe a disposizione dei visitatori.

Le visite saranno consentite soltanto negli orari stabiliti dalla Direzione e facendo salvi gli orari dei pasti e del riposo. Eventuali visite non comprese nell'orario prestabilito possono essere concordate con l'Amministrazione. In ogni caso, i visitatori non devono rimanere nei reparti durante la distribuzione dei pasti, salvo casi particolari e con autorizzazione della Direzione.

Art. 31 (Rapporti con il personale)

I rapporti fra il personale della Struttura e gli ospiti dovranno essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di una corretta educazione, svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

È vietata qualunque diversità di trattamento fra gli ospiti. Non sono ammesse mance, compensi o regali di alcun genere al personale da parte degli ospiti o loro congiunti.

L'ospite non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dall'Ente e non deve esercitare pressione sul personale stesso per ottenere un trattamento di favore.

La struttura garantisce il diritto degli utenti e dei loro familiari ad esprimere reclami sui servizi attraverso la segnalazione presentata all'assistente sociale su apposita modulistica messa a disposizione dalla struttura. I reclami scritti sono trasmessi direttamente al Consiglio di Amministrazione che provvede a fornire una risposta entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.

Art. 32 (Rapporti tra gli ospiti)

Ogni ospite ha il diritto di vivere liberamente nel pieno rispetto del suo orientamento religioso e delle sue idee politiche.

La sua libertà di azione trova il solo limite nella libertà degli altri e nella osservanza delle norme collettive, indispensabili per un buon funzionamento della vita comunitaria.

Gli ospiti impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto, alla reciproca comprensione e

solidarietà.

Dovranno comportarsi in ogni circostanza secondo le regole del buon vivere civile.

Dovranno, altresì, rispettare i compagni di stanza cercando di non arrecare disturbo nelle ore considerate di riposo:

- Dalle ore 13,30 alle ore 16,00

- Dalle ore 22,00 alle ore 07,00

Art. 33 (Richiami dell'ospite)

Gli ospiti devono adeguarsi alle decisioni dell'Amministrazione prese nell'interesse generale della collettività.

La Direzione potrà richiamare l'ospite al rispetto delle norme previste dal Regolamento, prima oralmente poi per iscritto. Dopo un secondo richiamo scritto, il Consiglio d'Amministrazione potrà adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 34 (Beni dell'ospite)

L'Ente, al fine di tutelare i beni dell'ospite, quando questi non fosse più in grado di disporvi responsabilmente, non permetterà ad alcuno di entrare nella sua stanza senza testimoni, né di asportare qualunque cosa di proprietà dell'ospite senza l'autorizzazione da parte della Direzione e del familiare di riferimento.

La Direzione è responsabile solo dei valori ricevuti in consegna, pertanto, non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli ospiti.

Declina, inoltre, ogni responsabilità per fatti e danni arrecati senza sua colpa agli ospiti o alle loro cose.

Art. 35 (Ipotesi di dimissione)

Un ospite della struttura può essere dimesso nei seguenti casi:

a) per sua esplicita richiesta, da presentarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione della R.S.S.A. con preavviso minimo di 30 giorni;

b) per decisione motivata del Consiglio di Amministrazione della Residenza, con 30 giorni di preavviso, – in accordo con i Servizi Sociali, e nel rispetto degli accordi contrattuali posti in essere tra la Fondazione e la ASL /FG, e seguendo le direttive dell' U.V.M. ed in presenza delle sotto elencate condizioni:

1. qualora l'ospite, dopo rinnovati richiami, tenga un comportamento contrario alle norme di convivenza, ovvero quando siano ripetutamente violate le regole previste dal Regolamento Interno della Fondazione facendo insorgere seri e comprovati motivi di incompatibilità con la vita dell'istituzione o qualora le stesse sorgano con uno o più parenti dell'ospite;
2. l'ospite faccia opera denigratoria a danno della Struttura;
3. in caso di morosità nel pagamento della retta di soggiorno o la stessa non venga corrisposta nella misura dovuta;
4. qualora l'ospite non rientri, senza giustificato motivo e preavviso, dopo periodi di assenza dalla R.S.S.A. entro i termini concordati con la Direzione;
5. qualora si renda necessario un ricovero in ospedale o in altra Struttura, per sopraggiunta malattia che richieda particolari interventi terapeutici o riabilitativi e non permetta l'ulteriore

permanenza nella R.S.S.A.;

c) Senza preavviso – obbligatorie a norma di legge - nel caso in cui l'ospite divenga pericoloso per se stesso (autolesionismo) o per gli altri ospiti, tenga un comportamento incompatibile con la vita in comunità, oppure abbia commesso reati, violenze, minacce, furti etc.

In ogni caso qualora l'ospite lasci la R.S.S.A. senza comunicare le dimissioni volontarie nei modi e nei termini sopra descritti, sarà tenuto a corrispondere alla Fondazione la retta in vigore per i successivi 30 giorni dalla data dell'allontanamento.

Il Consiglio di Amministrazione notificherà per iscritto all'interessato la dimissione.

Art. 36 (Ipotesi di decesso)

In caso di decesso dell'ospite, i parenti, per il ritiro degli effetti personali e di quant'altro di proprietà del defunto, dovranno esibire tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione di effettivi aventi diritto. Si procederà, quindi, alla consegna dei beni agli aventi diritto, previo rilascio di ricevuta sottoscritta dagli eredi. L'Amministrazione avrà cura di recuperare, all'atto della consegna dei beni relitti, eventuali crediti vantati nei confronti dell'ospite per pagamenti di rette non corrisposte.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina del curatore dell'eredità giacente.

Art. 37 (Servizio di volontariato)

L'Ente persegue e favorisce la collaborazione con il volontariato ritenuto importante per gli scopi istituzionali della Struttura.

Gli interessati saranno adeguatamente informati sulle norme di regolamentazione interna degli ospiti e del personale. La volontà di svolgere un'attività di volontariato deve risultare da domanda scritta indirizzata alla Direzione.

La prestazione del volontario non obbliga in alcun modo l'Ente ad assumere impegni economici, salvo eventuali rimborsi spese che la Direzione ritenesse utile riconoscere nell'interesse generale della Fondazione.

La Direzione intrattiene con i volontari rapporti di collaborazione, di studio e ricerca al fine di rendere i servizi sempre più aderenti alle esigenze degli ospiti.

I volontari sono tenuti ad osservare i programmi di servizio ed attenersi ai compiti loro affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. I volontari devono rispettare i criteri di riservatezza secondo quanto è previsto dalla normativa sulla privacy.

I volontari prima di iniziare l'incarico si impegnano a:

- fornire copia del documento di riconoscimento
- sottoscrivere il modulo di adesione al servizio di volontariato con l'indicazione dei giorni e degli orari di accesso alla struttura
- sottoscrivere e rispettare il Regolamento dei volontari
- sottoscrivere il consenso sulla privacy

I volontari devono astenersi da ogni azione che

rechi serio pregiudizio all'organizzazione e al funzionamento della Residenza. L'Amministrazione si riserva di impedire l'accesso ad incaricati che dovessero assumere comportamenti non consoni alle caratteristiche del contesto o di manifesto disturbo per la struttura.

Art. 38 (Assistenza privata)

La Fondazione "Maria Grazia Barone" Onlus fornisce tutta l'assistenza necessaria alle esigenze fisiche, psichiche, sociali e spirituali degli ospiti attraverso il personale specializzato dell'Ente.

Per soddisfare i bisogni degli anziani non è ammesso personale esterno. Nel caso in cui, per esigenze particolari, l'ospite o i suoi familiari richiedessero la presenza di una figura di supporto esterna alla Struttura, dovranno ricevere l'autorizzazione dalla Direzione.

Il personale esterno, prima di iniziare l'incarico, si impegna a:

- fornire copia del documento di riconoscimento
- sottoscrivere il modulo di incarico con l'indicazione dei giorni e degli orari di accesso alla struttura, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
- sottoscrivere il Regolamento per gli assistenti privati
- sottoscrivere il consenso sulla privacy

L'Amministrazione si riserva di impedire l'accesso ad incaricati che dovessero assumere comportamenti non consoni alle caratteristiche del contesto o di manifesto disturbo per la struttura. L'Amministrazione declina ogni responsabilità

per i danni arrecati a persone o a cose da parte di personale esterno.

Art. 39 (Norma conclusiva)

Il presente Regolamento potrà essere integrato da eventuali disposizioni ed avvisi emanati dalla Direzione nell'intento di migliorare la convivenza degli ospiti.

Copia di detto disciplinare viene consegnato a ciascun ospite all'atto dell'ingresso nella Struttura.

Gli ospiti ed i loro familiari/garanti sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme contenute nel Regolamento Interno.

Foggia,

Per presa visione ed accettazione del presente regolamento

Firma ospite

Firma familiare o referente.....





WWW.FONDAZIONEBARONE.IT

RSSA

RESIDENZA SOCIO-SANITARIA
ASSISTENZIALE PER ANZIANI

Cod. Cifra 082/DIR/2011/01090

Fondazione Maria Grazia Barone - *Onlus*
71121 Foggia
Via Marchese de Rosa, 1

t. +39 0881 304 111
f. +39 0881 614 585

info@fondazionebarone.it
p.i. 00545530719
c.f. 80002790717